



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) 2009

Il Direttore Generale

- Visto il Capo 1 (artt. da n. 1 a 18) del D.Lgs 30 Dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 23.03.06 adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del su richiamato D. Lgs. 504/1992 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.05.08;
- Vista la Legge del 27.12.06, n. 296, la Legge del 04.08.06, n. 248, la Legge del 24.12.07, n. 244, il D.L. n. 93 del 27.05.08 e la Risoluzione 1D/F del 04.03.09 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RENDE NOTO

**IL 16 GIUGNO
2009**

scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno 2008.

L'imposta deve essere corrisposta, con arrotondamento all'Euro, alternativamente mediante:

- versamento diretto al Concessionario della riscossione su apposito conto corrente intestato a "Esattorie S.p.A. – Isernia – IS – ICI" (ccp n. 89046239);
- versamento mediante F24;
- versamento diretto al Comune su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria comunale (ccp. N. 11781655).

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 4 bis, del D.L. 23.01.1993, n. 16, come convertito con modificazioni dalla L. 24.03.1993, n. 75, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di Dicembre, con applicazione degli interessi nella misura pari al 3%.

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati.

E' soggetto all'imposta il proprietario degli immobili di cui al punto precedente, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario;

Ai sensi del D.L. del 27.05.08, n. 93 e della Risoluzione 1D/F del 04.03.09 del MEF, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n. 504/92, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze. A tal fine, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende **esclusivamente**: (*1)

1. abitazione di proprietà del soggetto passivo;
2. abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti, in linea retta o collaterale, fino al secondo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica e a condizione che le stesse non risultino locate (art. 59, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 446/97);
3. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della L. 662/96);
4. abitazione del soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
5. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
6. alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari.

L'esclusione non riguarda: (*2)

- **le abitazioni di categoria A/1, A/8 E A/9;**

- **gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero;**

- **gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi affini fino al primo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica e a condizione che le stesse non risultino locate.**

Per i suddetti immobili adibiti ad abitazione principale e non esclusi dal pagamento dell'imposta continuano ad applicarsi le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2008 previste per l'abitazione principale.

L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 504/92, le aliquote di cui al prospetto che segue:

| <i>N.D.</i> | <i>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</i> | <i>ALIQUOTA APPLICATA ‰</i> |
|-------------|--|-----------------------------|
| 1 | ABITAZIONI PRINCIPALI (*1) | ESENTI |
| 2 | ABITAZIONI PRINCIPALI (*2) | 5,5 |
| 3 | IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. CATASTALI A, B, C, D, ED AREE FABBRICABILI) | 7,0 |

Per l'anno 2009 le riduzioni di imposta sono determinate, in virtù del disposto di cui all'art. 8, c. 3, del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, c. 55, della L. n. 662/1996, e dall'art. 3 del D.Lgs. 446/1997, nelle misure di cui al prospetto che segue:

| <i>N.D.</i> | <i>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</i> | <i>DETRAZIONE D'IMPOSTA</i> <i>(Euro in ragione annua)</i> |
|-------------|--|---|
| 1 | DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (SALVO ESCLUSIONE) (*1) | 113.62 |
| 2 | MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (SALVO ESCLUSIONE) (*3) | 129.11 |

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.

Tutte le variazioni e/o modificazioni intervenute dovranno essere dichiarate, ai sensi del Regolamento comunale adottato in applicazione dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2008 su apposito modello ministeriale da ritirare gratuitamente presso l'Ufficio ICI del Comune.

La dichiarazione ICI, secondo quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione, deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive avvenute nell'anno 2008, che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni di imposta ed in quelle in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale. A titolo esemplificativo la dichiarazione ICI deve essere presentata nei seguenti casi:

1. fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili;
2. concessioni in uso gratuito a familiari entro il secondo grado ed affini entro il primo;
3. immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico);
4. aree divenute fabbricabili;
5. perdita/acquisto del diritto all'esenzione/esclusione dall'ICI;
6. immobile di interesse storico/artistico;
7. quando il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

(*1) Abitazione principale esente dal pagamento ICI:

1. abitazione di proprietà del soggetto passivo;
2. abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti, in linea retta o collaterale, fino al secondo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica e a condizione che le stesse non risultino locate (art. 59, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 446/97);
3. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della L. 662/96);
4. abitazione del soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
5. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
6. alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari.

(*2) Abitazione principale non esente dal pagamento ICI:

- le abitazioni di categoria A/1, A/8 E A/9;
- gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero;
- gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi affini fino al primo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica e a condizione che le stesse non risultino locate.

(*3) Maggiore detrazione per abitazione principale pari ad € 129,11 per le seguenti categorie di contribuenti:

- a. pensionati ultrasessantenni che, nel corso dell'anno 2008, non abbiano goduto di un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF superiore ad € 9.296,22 (Lire 18.000.000);
- b. soggetti che, nel corso dell'anno 2008, siano stati disoccupati per almeno sei mesi e che non abbiano goduto di un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF superiore ad € 9.296,22 (Lire 18.000.000);
- c. famiglie anagrafiche (D.P.R. 223/89) con all'interno un componente portatore di handicap superiore al 66%, accertato e certificato secondo il combinato disposto tra gli artt. 2 e 3 della L. 104/92 e con un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF, per l'anno 2008, non superiore ad € 15.493,70 (Lire 30.000.000).

Per tutte le categorie di cui sopra, la maggiore detrazione spetta a condizione che gli interessati producano apposite istanze corredate da idonea documentazione e con autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ex D. Lg. 193/03 e s.m.i., entro il termine per il pagamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2009.

Dalla residenza Municipale, li 04.05.2009

Il Direttore Generale
Dott. Michelino Giordano